



RP Legal & Tax

Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano
T +39 02 873131
F +39 02 87313322

MILANO
TORINO
ROMA
BOLOGNA
BUSTO ARSIZIO
AOSTA

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA**

SEZ. III Q

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 DEL C.P.A.

E, IN SUBORDINE, EX ART. 56 DEL C.P.A.,

NELL'INTERESSE DI INNOVAMEDICA S.P.A.

nei ricorsi di **RG nn.**

**2909/2023, 4073/2023, 4077/2023, 4082/2023, 4092/2023, 4094/2023,
4100/2023, 4123/2023, 4125/2023, 4128/2023, 4129/2023, 4132/2023,
4135/2023, 4136/2023, 4137/2023**

promossi da

INNOVAMEDICA S.p.A. (di seguito la “**Ricorrente**”), C.F. 10191080158, con sede legale in Milano, Via Massena 12/7, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Cavalli, rappresentata e difesa, giuste procure alle liti prodotte unitamente ai ricorsi introduttivi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Angelo Melpignano

per l’annullamento

- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del

- fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “**Conferenza Permanente**”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
 - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
 - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
 - dei provvedimenti (specificatamente indicati nei ricorsi introduttivi di cui in epigrafe, a cui per brevità si rinvia), con i quali, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015, le regioni e le province autonome hanno definito l'elenco delle aziende fornitrici, tra cui la Ricorrente, soggette al ripiano per

ciascun anno (dal 2015 al 2018) e stabilito l'importo oggetto di restituzione (c.d. "payback");

- nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano.

Nel rispetto del principio sinteticità degli atti, rinviamo integralmente quanto al *fumus boni iuris* alla descrizione del sistema del c.d. Payback già effettuata nei ricorsi indicati in epigrafe, nonché ai profili di illegittimità del sistema stesso ivi dedotti e, in particolare, degli atti e provvedimenti impugnati, la Ricorrente svolge in questa sede, con particolare riferimento al *periculum in mora*, le seguenti considerazioni in

FATTO E DIRITTO

1) Innovamedica S.p.A. è una società che opera nel settore medicale dal 1999. Attiva a livello nazionale la Ricorrente è leader nella distribuzione di dispositivi medici dedicati ad alcune specialità ospedaliere, tra le quali la chirurgia mininvasiva e meccanica, la gastroenterologia, l'endoscopia digestiva e la nutrizione enterale, l'uroginecologia e l'endourologia. Emergente ed innovativa in tutte queste specialità, Innovamedica presenta dispositivi medici che abbinano qualità e tecnologia d'avanguardia a costi accessibili. La società ha un sistema della qualità conforme ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 e fornisce abitualmente aziende sanitarie pubbliche nel territorio italiano.

2) Con i ricorsi **RG 2909/2023, 4073/2023, 4077/2023, 4082/2023, 4092/2023, 4094/2023, 4100/2023, 4123/2023, 4125/2023, 4128/2023, 4129/2023, 4132/2023, 4135/2023, 4136/2023 e 4137/2023**, pendenti innanzi alla Sezione III

Q di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, la Ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché degli atti e dei provvedimenti tutti allo stesso antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, a mezzo dei quali è stato attuato, per la prima volta dalla sua previsione, il sistema del c.d. "payback" per i dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, e, in particolare, i provvedimenti con i quali rispettivamente la **Regione Autonoma della Sardegna**, la **Regione Abruzzo**, la **Provincia Autonoma di Bolzano**, la **Regione Liguria**, la **Regione Marche**, la **Regione Piemonte**, la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, la **Regione Puglia**, la **Regione Emilia Romagna**, la **Regione Siciliana**, la **Regione Toscana**, la **Provincia Autonoma di Trento**, la **Regione Umbria**, la **Regione Autonoma della Valle d'Aosta** e la **Regione Veneto**, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015 ed in attuazione della normativa nazionale, hanno definito l'elenco delle aziende fornitrici, tra cui la Ricorrente, soggette al ripiano per ciascun anno (dal 2015 al 2018) e stabilito l'importo oggetto di restituzione (c.d. "Payback").

3) All'epoca della proposizione dei ricorsi introduttivi avverso i suddetti provvedimenti regionali/provinciali non era ancora scaduto il termine (di trenta giorni dalla pubblicazione degli stessi) per effettuare il pagamento del Payback, così come previsto dall'articolo 9-ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015, ragion per cui la Ricorrente non ha allora immediatamente richiesto una misura cautelare.

4) Nelle more dei giudizi in questione, tale termine è stato poi, senza soluzione di continuità, dapprima, prorogato al 30 aprile 2023 (dall'art. 1 del D.L. 4/2023), successivamente, al 30 giugno 2023 (dall'art. 8 del D.L. 34/2023) e, da ultimo, definitivamente fissato al 31 luglio 2023 (dall'art. 3 bis del D.L. 51/2023,

convertito in legge con la L. 3 luglio 2023, n. 87), confermando inoltre la possibilità per le aziende che intendano rinunciare ai contenziosi in materia di effettuare il pagamento del Payback in misura ridotta, nonché **l'applicazione del meccanismo della compensazione** per i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende fornitrici di dispositivi medici inadempienti al pagamento del Payback entro il 31 luglio 2023.

5) Pertanto, solo a far data dal 6 luglio u.s., data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 51/2023, la Ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del Payback, nonché del termine ultimo per effettuare il pagamento, con la conseguenza che in questo momento si è concretizzata la situazione di *periculum*, che meglio verrà innanzi dedotta.

6) Infatti, posto che la Ricorrente **non intende rinunciare ai ricorsi, né intende, allo stato, effettuare il pagamento in misura ridotta entro il 31 luglio 2023**, vi è ora l'elevatissimo ed effettivo rischio che a partire dal 01 agosto 2023, le regioni e le province autonome possano procedere alla compensazione nei suoi confronti dei loro debiti per l'acquisto di dispositivi medici, sino all'ammontare dell'importo (*monstre*) di € 2.051.111,48, complessivamente dovuto dalla Ricorrente a titolo di Payback.

7) Al riguardo, si osserva che, con le ordinanze cautelati nn. 3457/2023, 3446/2023, 3380/2023, 3379/2023, 3377/2023, 3375/2023 e 3374/2023, in casi identici a quello che ci occupa, codesta Ecc.ma Sezione, “*considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data (facendo riferimento alla data per il pagamento del Payback, all'epoca fissata al 30 giugno 2023) rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista*

dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente" (sottolineatura aggiunta), ha ritenuto che "si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni" (sottolineatura ed enfasi aggiunta).

8) Ebbene, i presupposti che hanno indotto codesta Ecc.ma Sezione ad accogliere le istanze cautelari richiamate innanzi **ricorrono certamente anche nei confronti di Innovamedica S.p.A.**, in quanto, come si evince dall'ultimo bilancio della Ricorrente (**doc. A**), la stessa, a fronte di una **disponibilità liquida di € 377.231,00**, ha però **debiti pari a € 2.224.934,00**, di cui **€ 1.861.879,00 nei confronti dei fornitori**.

Ragion per cui, il pagamento del Payback per l'importo complessivo di **€ 2.051.111,48**, ovvero, in alternativa, l'applicazione della compensazione sino a concorrenza della medesima somma, **determinerebbero certamente un forte squilibrio finanziario ai danni della Ricorrente** (cfr. in tal senso anche le ordinanze cautelari nn. 3635/2023, 3637/2023, 3639/2023, 3640/2023, 3641/2023, 3649/2023, 3654/2023, 3656/2023 e 3657/2023 rese in data 12 luglio 2023, secondo cui "*vi è il rischio concreto per la ricorrente - come comprovato dalle note regionali richiamate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato - di subire, già dall'1 agosto 2023, la predetta compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente*").

È chiaro infatti come il capitale circolante di Innovamedica sarebbe irrimediabilmente impattato da una tale uscita di cassa, tanto da metterne in fortissimo dubbio la capacità di fare regolarmente fronte alle sue obbligazioni.

In particolare, in caso di pagamento/compensazione la Ricorrente sarebbe impossibilitata a rispettare le scadenze prestabilite con i propri fornitori e, conseguentemente, subirebbe il blocco nell'approvvigionamento del materiale necessario a soddisfare le forniture di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche, con grave nocumento sia dei **propri interessi**, in quanto non avrebbe la liquidità necessaria per pagare stipendi e contributi ai dipendenti nonché per onorare i contratti con i propri fornitori, sia **dell'interesse pubblico**, poiché non riuscirebbe a garantire beni e servizi indispensabili per assicurare il corretto espletamento delle prestazioni rese dal servizio sanitario nazionale/regionale.

Per tutte le sopraesposte ragioni, **Innovamedica S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

- a) che codesta Ecc.ma Sezione, ai sensi dell'art. 55 del C.P.A., sospenda in via cautelare gli effetti degli atti impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe di R.G. nn. 2909/2023, 4073/2023, 4077/2023, 4082/2023, 4092/2023, 4094/2023, 4100/2023, 4123/2023, 4125/2023, 4128/2023, 4129/2023, 4132/2023, 4135/2023, 4136/2023 e 4137/2023 e adotti le misure cautelari più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sui ricorsi stessi;
- b) in subordine, che l'Ill.mo Presidente, **nel caso in cui non fosse possibile trattare l'istanza cautelare nella camera di consiglio calendarizzata per il 2 agosto 2023**, ai sensi dell'art. 56 del C.P.A., sospenda in via cautelare gli

effetti degli atti impugnati con i ricorsi **predetti di cui in epigrafe** e adottate le misure cautelari più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sui ricorsi stessi.

Milano – Roma, 12 luglio 2023

Avv. Lorenzo Lamberti

Avv. Pasquale Morra

Avv. Angelo Melpignano